



## ORDINANZA N° 37/2024/ADSP-MTMI

<b>OGGETTO:</b>	Porto di Crotona. Autorizzazione all'occupazione di area demaniale marittima per deposito temporaneo di rifiuti prodotti durante le attività di caratterizzazione di fondali del porto.
-----------------	---

### IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 4, lett. a) in combinato disposto, con il l'art. 59, punto 10), del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in base ai quali competono all'Autorità di Sistema Portuale, i poteri di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18/06/2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
- VISTO** Il Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio n. 138/2024 del 06/06/2024 di nomina del Segretario Generale f.f. Dott. Pasquale Faraone;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTA** l'istanza pervenuta in data 01 ottobre 2024 con la quale la Società Giglio Srl, corrente in Menfi (AG) impegnata nelle attività di caratterizzazione dei fondali del porto di Crotona per conto di questa AdSP, ha richiesto l'autorizzazione all'occupazione di spazi demaniali marittimi ubicati della superficie di 2 mq all'interno del porto di Crotona, al fine di depositare temporaneamente big bag contenenti residui dei carotaggi delle sabbie dei fondali del porto di

Crotone, nonché materiali assorbenti e dpi utilizzati durante le caratterizzazioni, per il tempo necessario a conoscere i risultati delle analisi chimiche preliminari all'attribuzione dei codici EER e al conseguente avvio a smaltimento;

- RITENUTO** necessario provvedere all'adozione di ogni misura amministrativa di competenza di questa AdSP, in relazione alle aree demaniali marittime rientranti nella propria circoscrizione territoriale, mediante apposito provvedimento ordinatorio, anche a tutela della pubblica e privata incolumità nelle aree portuali;
- PRESO ATTO** che nulla osta ai fini demaniali marittimi alla temporanea destinazione dell'area per le finalità specificate nell'istanza;
- VISTO** l'art. 59, numero 10), del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione che stabilisce che l'Autorità competente, con propria Ordinanza pubblicata all'albo d'ufficio, regola tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che ivi si esercitano;
- VISTE** le Circolari n° 90 - prot. DEM2A 2914 del 22/07/99 e n° 99 – prot. DEM2A 1090 del 15/05/2000 emesse dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 7/2020 di interdizione della banchina n. 12, del porto di Crotone, ad oggi non revocata;
- VISTO** il Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, approvato con Delibera del Comitato Portuale n° 136/2020 in data 30/04/2020, fruibile sul sito istituzionale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro all'indirizzo: [www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti](http://www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti);
- CONSIDERATO** che, trattandosi di rapporti tra AdSP e ditta appaltatrice per conto di questa stessa Autorità, finalizzati al perseguimento ed alla garanzia di un interesse pubblico superiore, insito alle attività di caratterizzazione dei fondali del porto, la messa a disposizione dell'area può avvenire a titolo non oneroso;
- IN VIRTÙ** dei poteri conferitiGli dalla legge 84/94 e s.m.i., nonché dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 257 del 18/06/2021;
- VISTO** altresì l'art. 8, comma 3, lett. h) della L. 28/1/94, n. 84;
- VISTO** l'art. 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce alle AdSP poteri di ordinanza nelle materie ivi indicate;
- VISTO** altresì l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84 e s.m.i.;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

### **RENDE NOTO**

che, a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza e per i giorni strettamente necessari alle attività di analisi e avvio a smaltimento, la **banchina n. 11** del Porto nuovo di Crotone, per una superficie di circa 2 mq, sarà occupata da un **deposito temporaneo di rifiuti** contenuti in big bag, in attesa di attribuzione di codice EER e avvio a

smaltimento, ai sensi degli artt. 183, comma bb) e 185 -bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante il T.U. Ambiente, sotto la responsabilità della Ditta istante, Giglio Srl corrente in Menfi (AG).

## **ORDINA**

### **ART.1**

#### **ZONA DI INTERDIZIONE E PRESCRIZIONI GENERALI**

Sono vietati l'accesso, il transito e la sosta di persone e di qualsiasi tipo di veicolo non autorizzati sull'area demaniale marittima interessata dal deposito temporaneo e nelle immediate vicinanze del deposito stesso.

Sono altresì vietate tutte le attività che, anche a seconda delle condizioni metereologiche e di ogni altra circostanza, possano avere effetti sui rifiuti depositati o alterarne lo stato o renderne difficile la classificazione e la rimozione, o ancora danneggiare eventuali dispositivi, i contenitori, la cartellonistica e ogni altra cautela adoperata dalla ditta responsabile del deposito dei rifiuti.

### **ART. 2**

#### **OBBLIGHI DELL'AUTORIZZATO**

La Ditta autorizzata dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni dettate dall'art. 183-bis del Codice Ambiente, recante "*Deposito temporaneo prima della raccolta*" e da ogni altra pertinente disposizione normativa vigente in materia di deposito temporaneo di rifiuti e di avvio a smaltimento.

La Ditta risponderà di ogni rischio e danno, diretto ed indiretto, a persone e/o a cose derivante o comunque conseguente alla messa a disposizione delle aree, banchine e dei locali, ed all'esercizio dell'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza, con l'impegno ad ottenere e porre in essere, anche sotto il profilo autorizzativo e di permessi, tutto quanto necessario ad operare nel rispetto della normativa vigente e con particolare ma non esclusivo riferimento alle disposizioni statali normative ed amministrative in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio, ecc., in ordine alla corretta gestione delle aree e dei rifiuti per i quali è autorizzata l'occupazione di area demaniale.

I rifiuti dovranno essere depositati previa apposizione di teli o altri materiali isolanti sul sedime portuale e adottando ogni ulteriore precauzione tecnica e operativa atta ad evitarne la dispersione nell'ambiente. I contenitori dovranno dei rifiuti essere contrassegnati da cartellonistica recante i dati identificativi del contenuto.

L'area di deposito dovrà essere opportunamente delimitata.

L'Autorità di Sistema Portuale si intende completamente manlevata da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente autorizzazione.

**Al termine del deposito, la Ditta autorizzata dovrà far pervenire all'indirizzo PEC di questa AdSP una comunicazione di avvenuto sgombero delle aree, accompagnata da un rilievo fotografico delle stesse, anche al fine di consentire la revoca della presente Ordinanza.**

## **ART. 4 DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'occupazione autorizzata avrà efficacia dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza e fino alla rimozione di ogni cosa depositata, da effettuarsi comunque **entro 30 giorni**.

Un'eventuale proroga della presente ordinanza potrà essere concessa unicamente in caso di circostanze eccezionali che abbiano ritardato i tempi di ottenimento dei risultati delle analisi chimiche sui rifiuti depositati, previa nuova istanza da presentarsi prima della scadenza del termine di cui al comma 1 della presente.

I rifiuti dovranno comunque essere rimossi anche su disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale ovvero della Capitaneria di porto e di ogni altra Autorità competente, qualora si renda necessario.

Decorso l'eventuale termine di preavviso, la Ditta autorizzata dovrà provvedere a propria cura e spese e senza alcun'altra intimazione, richiesta, messa in mora od altro atto, alla rimessa in pristino delle aree demaniali marittime interessate dal deposito.

Ad alcun titolo l'autorizzazione all'uso delle aree demaniali marittime potrà essere invocata quale diritto di insistenza, titolo di preferenza od altra prerogativa al fine di ottenere la concessione futura delle aree, che saranno amministrate esclusivamente quali aree libere ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice della Navigazione e 5 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione.

I rifiuti e le attrezzature, una volta rimossi, devono essere trasferiti al di fuori del demanio marittimo portuale e pertanto l'eventuale ulteriore deposito, in mancanza di autorizzazione, costituirà abusiva occupazione di spazi demaniali e sarà sanzionata a norma degli artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione.

## **ART. 6 NORME FINALI**

Trovano applicazione le norme richiamate in premessa, nonché eventuali altre disposizioni emanate da altre Autorità nell'ambito delle rispettive competenze.

## **ART. 7 SANZIONI**

I contravventori alla presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a se stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

## **ART. 8 PUBBLICAZIONE ED ESECUZIONE**

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale.

**ART. 9**  
**ENTRATA IN VIGORE**

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro.

Gioia Tauro, 07/10/2024

**IL DIRIGENTE**  
DELL'AREA DEMANIO - PATRIMONIO - LAVORO  
PORTUALE  
Dott. Pasquale FARAONE

**IL SEGRETARIO GENERALE f.f.**  
Dott. Pasquale FARAONE

**IL PRESIDENTE**  
A.I. (CP) Andrea AGOSTINELLI